REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO

Assunto il 31/10/2024

Numero Registro Dipartimento 1970

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 15390 DEL 31/10/2024

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE EREDITARIA DELLA FARMACIA DELLA DOTT.SSA MARIA PANSERA, SEDE FARMACEUTICA DEL COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO (RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- il R.D. 30 settembre 1938 n. 1706;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;
- il DPCM n. 298/1994;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*" approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026*";
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari" della Giunta della Regione Calabria;

- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;

- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

- **CHE** dalla documentazione in atti risulta che in data 26 ottobre 2024, in Roma, è deceduta la dott.ssa Pansera Maria, farmacista, già titolare individuale dell'omonima farmacia gestita sotto forma di impresa familiare ex art. 230-*bis* Cod. Civ., sede farmaceutica del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), corrente alla Via Nazionale n. 73 - in virtù del D.P.G.R. n. 1059 del 25 settembre 1989;

-CHE la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conservata in atti, attesta che trattasi di successione legittima interamente regolata *ex lege*, non essendovi disposizioni testamentarie, e che unico erede legittimo della *de cuius* è la dott.ssa Minicuci Claudia, figlia della defunta dott.ssa Pansera Maria;

- **CHE** con istanza datata 28 ottobre 2024 trasmessa a mezzo PEC del 29 ottobre 2024, conservata in atti, la dott.ssa Minicuci Claudia, in qualità di unico erede successibile a tenore di legge, per come risulta dalla sopracitata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ha chiesto, ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione alla gestione ereditaria della farmacia della propria defunta madre, corrente nel Comune di Melito di Porto Salvo (RC) alla Via Nazionale n. 73, sotto la direzione tecnica di sé medesima, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Roma;

VISTI:

- l'art. 456 Cod. Civ. che dispone: <<*La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto*>>;

-il comma 12 dell'art. 12 della legge n. 475/1968, che recita: <<*Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare* il trasferimento *della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore*>>;

- il comma 9 dell'art. 7 della Legge n. 362/1991, così per come modificato dal comma 11 dell'art. 11 della Legge n. 27/2012, che espressamente recita: <<*A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione*>>;

- il comma 10 dell'art. 7 della legge 362/1991 che dispone: <<*Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475*>>;

- il comma 11 dell'art. 7 della legge 362/1991, che dispone: <<*Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4*>>;

-l'art. 31, comma 1, del D. Lgs 31/10/1990 n. 346 e successiva modifica (art. 39 D.L. 30/09/2003 n. 269 convertito in L. 24/11/2003 n. 326 confermata dall'art. 1, comma 78, L. 27/12/2006 n. 296) ai sensi del quale la dichiarazione di successione <<*deve essere presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione*>>;

DATO ATTO CHE, in forza della richiamata normativa, il periodo complessivo di gestione ereditaria della farmacia caduta in successione è pari a mesi diciotto (18), decorrenti dalla data di apertura della successione;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

PRESO ATTO del parere favorevole reso, a maggioranza, dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 ottobre 2024, come evincesi dal relativo verbale n. 1/2024 conservato in atti;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 29 ottobre 2024, conservata in atti;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Minicuci Claudia in qualità di direttore tecnico responsabile della conduzione tecnico professionale della farmacia della defunta dott.ssa Pansera Maria, con cui la medesima ha dichiarato: 1) di aver conseguito la laurea in farmacia presso l'Università di Messina in data 24 luglio 1989; 2) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista presso l'Università di Messina nell'anno 1989 – Sessione II; 3) di essere iscritta all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma al n. 12491;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Minicuci Claudia in qualità di unico erede legittimo della defunta dott.ssa Pansera Maria, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle condizioni di incompatibilità di cui agli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione, conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Minicuci Claudia in qualità di unico erede legittimo della defunta dott.ssa Pansera Maria, attestante l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dalla dott.ssa Minicuci Claudia in qualità di unico erede legittimo della defunta dott.ssa Pansera Maria, attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della defunta dott.ssa Pansera Maria risulta affidato alla dott.ssa Minicuci Claudia, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Roma;

RITENUTO necessario autorizzare ai sensi di legge, l'unico erede legittimo della defunta dott.ssa Pansera Maria, e precisamente la figlia dott.ssa Minicuci Claudia, alla gestione ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), corrente alla Via Nazionale n. 73, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Roma;

FATTO SALVO l'esito delle richieste di rilascio delle comunicazioni antimafia relativa alla dott.ssa Minicuci Claudia, inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ed individuata con Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0415651_20241028 del 28/10/2024;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1.DI AUTORIZZARE, ai sensi di legge, l'unico erede legittimo della defunta dott.ssa Pansera Maria, e precisamente la figlia dott.ssa Minicuci Claudia, alla gestione ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), corrente alla Via Nazionale n. 73, per il periodo di tempo previsto dalla vigente normativa, sotto la direzione tecnica della medesima farmacista, regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Roma;

2. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, all'erede interessato;

3. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

4. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679*;*

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)